



Comune di Agliè

PROVINCIA DI TORINO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33

OGGETTO :

LEGGE 488/99 - ART.2, COMMA 4 E S.M.I. RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E GPL USO COMBUSTIBILE IN PARTICOLARI ZONE GEOGRAFICHE: PRECISAZIONI.

L'anno **duemiladieci**, addì **trenta**, del mese di **aprile**, alle ore **21** e minuti **00**, nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GIANOTTI Edi	SINDACO	X	
ROSTAGNO Alberto	CONSIGLIERE	X	
SCAVARDA Armando	CONSIGLIERE	X	
SUCCIO Marco	CONSIGLIERE	X	
PELISSERO Dario	CONSIGLIERE	X	
MUZZOLINI Manuela	CONSIGLIERE	X	
GALLINATI Danilo	CONSIGLIERE	X	
OBERTO Cristian	CONSIGLIERE	X	
MARTINETTO Valeria	CONSIGLIERE	X	
ACQUADRO Walter	CONSIGLIERE	X	
PAGLIA Gian Carlo	CONSIGLIERE	X	
CHIVINO Stefania	CONSIGLIERE	X	
MICHELA Marco	CONSIGLIERE	X	
Totale		13	

Assume la presidenza la GIANOTTI Edi - Sindaco

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Gianpiero ZANOLO

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Oggetto: LEGGE 488/99, C. 4 E SMI RIDUZIONE COSTO GASOLIO E GPL USO COMBUSTIBILE IN PARTICOLARI ZONE GEOGRAFICHE: PRECISAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE E RICHIAMATE le disposizioni legislative che si sono susseguite negli anni in merito all'oggetto della presente deliberazione, ed in particolare:

- la L. n. 488/99 art. 12, c. 4 e s.m.i. ;
- il DPR 412/1993;
- l'art. 17 del D.L. 24.6.2003 n. 147 convertito in Legge n. 200/2003;
- la Legge 289/2002 (Finanziaria 2003) art. 21 c.3 di proroga fino al 30.06.2003 delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.L. 356/2001, convertito in L. 418/2001;
- la Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), art. 1 comma 240, nonché la Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 1/V datata 2.01.2008 che testualmente recita: "a partire dal 1° gennaio 2008 non trova applicazione la riduzione di prezzo – introdotta con l'art. 13, comma 2, della Legge 28.12.2001, n. 448 – per il gasolio e il GPL impiegati come combustibile per riscaldamento nelle parti di territorio comunale, individuate da apposita delibera del Consiglio Comunale, appartenenti a frazioni parzialmente non metanizzate, di Comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del presidente della Repubblica 26.8.1993, n. 412";

VISTA la legge 191 del 23/12/2009 (Finanziaria anno 2010) dove si evince il mancato richiamo all'art.13, C.2, della Legge 23/12/2001 n. 448 e di conseguenza l'esecuzione dell'applicazione della riduzione di prezzo alle frazioni parzialmente non metanizzate "porzioni edificate comprese nel centro abitato ove ha sede la Casa Comunale anche se le stesse sono state individuate dalle delibere consiliari come "non metanizzate";

DATO ATTO e si precisa, alla luce di quanto anzidetto, che sono da considerarsi ai fini dell'applicazione della riduzione del costo del gasolio e GPL le seguenti zone non metanizzate:

- Frazioni: S.Maria, Madonna delle Grazie, S.Grato;
- Case sparse: Cascine Gerbola, Ricco, Luisetta, Malesina e altre confinanti, Angeli, Chiumini, Baione, Pollino, Bassinas;

Tutte le altre zone indicate come non metanizzate con deliberazione n. 62 del 27/11/2009 del Consiglio Comunale e nella presente riportate, sono da considerarsi comprese nel Centro abitato;

VISTI i chiarimenti in merito contenuti nella Circolare dell'Agenzia delle Dogane R.U. 41107 del 12/04/2010;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 27/09/2007;

VISTA la deliberazione del consiglio Comunale n. 62 del 27/11/2009;

DATO ATTO in particolare che il Comune di Agliè ai sensi di quanto disposto con DPR 26.8.1993 n. 412 art. 2 e allegato A, è comune ricadente nella zona climatica E;

DATO INOLTRE ATTO che esistono sul territorio comunale, il cui capoluogo è metanizzato, frazioni ed aree periferiche non metanizzate e più precisamente:

- Frazione Santa Maria, frazione Madonna delle Grazie, frazione San Grato, Cascine Gerbola, Cascine Ricco, Cascine Luisetta, Cascine Malesina (e altre casine confinanti), c.ne Angeli; Cascine Chiumini, Cascine Baione, Cascine Pollino e Bassinas;

- A Nord di Corso Cavour (ad eccezione delle case fronteggianti C.so Cavour) fino all'incrocio con Via Belvedere; a Est della S.P. 41 e a Sud della S.P. 41 fino all'incrocio della S.P. per Feletto;
- All'interno del centro abitato: Via della Gula, Strada Pollino, Via Setificio da Piazza Setificio a S.P. 52, Via Belvedere da n. 15 sul lato sinistro e 24 sul lato destro, all'incrocio con la S.P. 41; Via Meleto per tutta la sua estensione;

RITENUTO dover adottare la presente deliberazione al fine di permettere ai cittadini alladiesi di poter usufruire degli sconti di cui trattasi, nel rispetto della L. n.191 del 23/12/2009 (Finanziaria anno 2010) a cui i cittadini dovranno fare riferimento e richiedere la riduzione di prezzo;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi del TU 267/00;

Posta ai voti palesi la proposta di deliberazione che ha dato il seguente risultato:

Presenti: n. 13 – Votanti: n. 13 - Favorevoli: n. 13.

Visto l'esito della votazione;

D E L I B E R A

1. Di dare atto che esistono sul territorio comunale, il cui capoluogo è metanizzato, frazioni ed aree periferiche non metanizzate e più precisamente:
 - Frazione Santa Maria, Frazione Madonna delle Grazie, Frazione San Grato, Cascine Gerbola, Cascine Ricco, Cascine Luisetta, Cascine Malesina (e altre cascine confinanti), Cascine Angeli; Cascine Chiumini, Cascine Baione, Cascine Pollino e Basinas;
 - A Nord di Corso Cavour (ad eccezione delle case fronteggianti C.so Cavour) fino all'incrocio con Via Belvedere; a Est della S.P. 41 e a Sud della S.P. 41 fino all'incrocio della S.P. per Feletto;
 - All'interno del centro abitato: Via della Gula, Strada Pollino, Via Setificio da Piazza Setificio a S.P. 52, Via Belvedere da n. 15 sul lato sinistro e 24 sul lato destro, all'incrocio con la S.P. 41; Via Meleto per tutta la sua estensione.
2. Di dare atto , così come comunicato dall'Agenzia delle Dogane, Circolare RU 41107 del 12/04/2010, ai sensi della Finanziaria 2010 L. 191 del 23/12/2009 la non applicazione della riduzione di prezzo alle frazioni parzialmente non metanizzate "porzioni edificate" comprese nel centro abitato dove ha sede la casa comunale, anche se le stesse sono state individuate dalle delibere consiliari come "non metanizzate";
3. DATO ATTO e si precisa, alla luce di quanto anzidetto, che sono da considerarsi ai fini dell'applicazione della riduzione del costo del gasolio e GPL le seguenti zone non metanizzate:
 - Frazioni: S.Maria, Madonna delle Grazie, S.Grato;
 - Case sparse: Cascine Gerbola, Ricco, Luisetta, Malesina e altre confinanti, Angeli, Chiumini, Baione, Pollino, Bassinas;

Tutte le atre zone indicate come non metanizzate con deliberazione n. 62 del 27/11/2009 del Consiglio Comunale e nella presente riportate, sono da considerarsi comprese nel Centro abitato.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(GIANOTTI Edi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Gianpiero ZANOLO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 11/05/2010

il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Gianpiero ZANOLO)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data **21/05/2010**

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
- ☐ Perchè dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Gianpiero ZANOLO)
